



COMUNE DI ORTONA

Medaglia d'Oro al Valore Civile
PROVINCIA DI CHIETI

Verbale di deliberazione del **Consiglio Comunale** Seduta del 29 settembre 2014 n. 56

OGGETTO: REGOLAMENTO COMUNALE PER LA DISCIPLINA DELL'IMPOSTA UNICA COMUNALE (IUC). RETTIFICA ARTICOLO 24.

L'anno **duemilaquattordici** il giorno **29** del mese di **settembre** alle ore **18.25** in Ortona, presso la sala delle adunanze consiliari, aperta al pubblico, previa comunicazione inviata al Prefetto, agli Assessori e ai Revisori dei conti e notifica, nei termini di legge, di avviso scritto a tutti i componenti, si è riunito il Consiglio comunale, in seduta ordinaria di 1^a convocazione.

Sono presenti:

il Sindaco

Pres. Ass.

d'OTTAVIO Vincenzo

X	
---	--

Consiglieri Comunali:

Pres. Ass.

Pres. Ass.

1 - CASTIGLIONE Leo

X	
---	--

09 - FRATINO Nicola

X	
---	--

2 - CIERI Tommaso

X	
---	--

10 - MARINO Patrizio

	X
--	---

3 - COCCIOLA Ilario

X	
---	--

11 - MENICUCCI Luigi

X	
---	--

4 - COLETTI Tommaso

X	
---	--

12 - MUSA Franco

X	
---	--

5 - D'ANCHINI Tommaso

X	
---	--

13 - NAPOLEONE Giulio

	X
--	---

6 - DE IURE Domenico

X	
---	--

14 - SCARLATTO Alessandro

X	
---	--

7 - DI MARTINO Remo

	X
--	---

15 - SCHIAZZA Simonetta

X	
---	--

8 - DI SIPIO Nadia

X	
---	--

16 - UCCELLI Marco Luigi

X	
---	--

Consiglieri assegnati

17

Consiglieri in carica

17

Risultando in totale: presenti n. **14** e assenti n. **3** la seduta è valida.

Partecipa con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione (art. 97, c. 4, lett. A) del T.U.E.L. approvato con D. Lgs. 267/2000 il Segretario Generale Dott.ssa Mariella Colaiezzi.

Il cons. Avv. Ilario Cocciola, assume la presidenza, nella sua qualità di presidente del consiglio, e, accertata la validità della seduta, la dichiara aperta e pone in discussione l'argomento in oggetto.

Sono presenti in aula gli assessori Coletti, Radico e Bomba.

Interviene il Presidente del consiglio Avv. Cocciola, come da resoconto allegato, quindi, cede la parola all'Assessore delegato per la trattazione del primo punto iscritto all'ordine del giorno.

Relaziona sull'argomento l'Assessore Gianluca Coletti, come da resoconto allegato.

Interviene il consigliere Cieri preannunciando il voto favorevole alla proposta.

A questo punto il Presidente pone in votazione la proposta di delibera.

IL CONSIGLIO COMUNALE

RICHIAMATE le disposizioni recate dal comma 639 dell'articolo unico della legge 27 dicembre 2013 n. 147 (Legge di stabilità 2014), il quale ha istituito l'Imposta Unica Comunale (IUC), basata su due presupposti impositivi: uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore, l'altro collegato all'erogazione e alla fruizione di servizi comunali. La IUC si compone dell'imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali, e di una componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, e nella tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore;

RAMMENTATO che l'art. 52 del d.lgs. n. 446/1997 disciplina l'esercizio della potestà regolamentare generale delle Province e dei Comuni, accordando a tali enti la facoltà di disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti;

RICHIAMATE, altresì, le disposizioni recate dal comma 682 del citato articolo unico della legge n. 147/2013, per il quale il Comune, con regolamento da adottare ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, determina la disciplina per l'applicazione della IUC concernente tra l'altro:

a) per quanto riguarda la TARI:

- 1) i criteri di determinazione delle tariffe;
- 2) la classificazione delle categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione di rifiuti;
- 3) la disciplina delle riduzioni tariffarie;
- 4) la disciplina delle eventuali riduzioni ed esenzioni, che tengano conto altresì della capacità contributiva della famiglia, anche attraverso l'applicazione dell'ISEE;
- 5) l'individuazione di categorie di attività produttive di rifiuti speciali alle quali applicare, nell'obiettivo di delimitare le superfici ove tali rifiuti si formano, percentuali di riduzione rispetto all'intera superficie su cui l'attività viene svolta;

b) per quanto riguarda la TASI:

- 1) la disciplina delle riduzioni, che tengano conto altresì della capacità contributiva della famiglia, anche attraverso l'applicazione dell'ISEE;
- 2) l'individuazione dei servizi indivisibili e l'indicazione analitica, per ciascuno di tali servizi, dei relativi costi alla cui copertura la TASI è diretta;

RICHIAMATA, quindi, la propria deliberazione n. 30 del 12.06.2014, con la quale si è provveduto ad approvare il “Regolamento per la disciplina dell’Imposta Unica Comunale (IUC)”, composto di n. 62 articoli, come da allegato al citato atto;

RICHIAMATO, in particolare, l’art.24, c. 2, del citato regolamento, il quale, in materia di Imposta Municipale Propria, prevede l’assimilazione all’abitazione principale delle unità immobiliari e relative pertinenze, nella misura massima di un’unità per ciascuna delle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, concesse in comodato, con atto pubblico o scrittura privata autenticata, regolarmente registrati, dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che la utilizzano come abitazione principale, prevedendo che l’agevolazione operi o limitatamente alla quota di rendita risultante in catasto non eccedente il valore di euro 500 oppure nel solo caso in cui il comodatario appartenga a un nucleo familiare con ISEE non superiore a 15.000 euro annui;

RITENUTO di dover provvedere alla rettifica del predetto articolo, al fine della eliminazione, quale condizione per l’ottenimento del beneficio fiscale ivi disciplinato, della necessità che il comodato sia formalizzato a mezzo atto pubblico o scrittura privata autenticata: quanto precede conformemente alle previsioni normative, contenute nell’articolo 13, c. 2, della L. 06 dicembre 2011, n. 201, come modificato dal comma 707 dell’articolo unico della Legge n. 147/2013 (legge di stabilità 2014) ed al fine di semplificare gli adempimenti in materia, da parte dei contribuenti;

OSSERVATO che il comma 2 del citato articolo 52, in precedenza riportato, dispone in ordine ai termini di approvazione dei suddetti regolamenti, e alla relativa efficacia, prevedendo che i medesimi sono approvati non oltre il termine di approvazione del bilancio di previsione e non hanno effetto prima del 1° gennaio dell’anno successivo. I regolamenti sulle entrate tributarie sono comunicati, unitamente alla relativa delibera comunale o provinciale al Ministero delle finanze, entro trenta giorni dalla data in cui sono divenuti esecutivi e sono resi pubblici mediante avviso nella Gazzetta Ufficiale;

VISTO l’art. 151, comma 1, del testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il quale fissa al 31 dicembre il termine per la deliberazione del bilancio di previsione per l’anno successivo da parte degli enti locali e dispone che il termine può essere differito con decreto del Ministro dell’interno, d’intesa con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, sentita la Conferenza Stato-Città ed autonomie locali, in presenza di motivate esigenze;

VISTO, al riguardo, il Decreto del Ministero dell’Interno del 19 dicembre 2013, il quale ha differito al 28 febbraio 2014 il termine per l’approvazione del bilancio di previsione dell’esercizio finanziario 2014;

VISTO il successivo Decreto del 13 febbraio 2014, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 43 del 21.02.2014, con il quale il predetto termine è stato differito al 30 aprile 2014;

VISTO, ancora, il Decreto del Ministero dell’Interno del 29 aprile 2014, con il quale il suddetto termine è stato ulteriormente differito al 31 luglio 2014;

VISTO, infine, il Decreto del Ministero dell’Interno del 18 luglio 2014, con il quale il suddetto termine è stato, da ultimo, differito al 30 settembre 2014;

RAMMENTATE, altresì, le disposizioni recate dal comma 16 dell’art.53 della legge n. 388 / 2000, come sostituito dal comma 8 dell’art. 27, L. 28 dicembre, n. 448 per il quale i regolamenti sulle entrate, anche se approvate successivamente all’inizio dell’esercizio purchè entro il termine fissato da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione, di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell’anno di riferimento;

CONSIDERATO che a norma dell’art. 13, comma 15, del D.L. 201/2011 a decorrere dall’anno 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell’Economia e delle Finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all’articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l’approvazione del bilancio di previsione. Il mancato invio delle predette deliberazioni nei termini è sanzionato, previa diffida da parte del Ministero dell’Interno, con il blocco, sino

all'adempimento dell'obbligo, dell'invio delle risorse a qualsiasi titolo dovute agli enti inadempienti. Con decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze, di concerto con il Ministero dell'Interno, di natura non regolamentare sono stabilite le modalità di attuazione, anche graduale, delle disposizioni di cui ai primi due periodi del presente comma. Il Ministero dell'Economia e delle Finanze pubblica, sul proprio sito informatico, le deliberazioni inviate dai comuni. Tale pubblicazione sostituisce l'avviso in Gazzetta Ufficiale previsto dall'articolo 52, comma 2, terzo periodo, del decreto legislativo n. 446 del 1997;

VISTA la nota del Ministero dell'economia e delle finanze prot. n. 5343 in data 6 aprile 2012, con la quale è stata resa nota l'attivazione, a decorrere dal 16 aprile 2012, della nuova procedura di trasmissione telematica dei regolamenti e delle delibere di approvazione delle aliquote attraverso il portale www.federalismofiscale.gov.it;

VISTA, altresì, la nota del Ministero dell'Economia e delle Finanze prot. n. 4033 in data 28 febbraio 2014, con la quale sono state rese note le modalità di pubblicazione delle aliquote e dei regolamenti inerenti la IUC sul citato portale;

TENUTO CONTO che le modifiche regolamentari apportate con il presente atto entrano in vigore il 01.01.2014, in virtù di quanto previsto dalle sopra richiamate disposizioni normative;

VISTO il parere favorevole dell'Organo di revisione economico-finanziaria di questo Ente, rilasciato ai sensi delle disposizioni recate dall'art. 239, comma 1, lett. b), n. 7, del d.lgs. n. 267/2000;

ACQUISITI sulla proposta della presente deliberazione, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile del Dirigente del Settore Servizi Finanziari e Risorse Umane;

VISTO il D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 e s. m. ed i.;

Con voti favorevoli unanimi, resi per alzata di mano

DELIBERA

1. Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente atto, anche se qui materialmente non ritrascritte;
2. Di sostituire, nel testo dell'art. 24, c. 2, del vigente regolamento comunale per la disciplina dell'Imposta Unica Comunale le parole "pubblico o scrittura privata autenticata, regolarmente registrati" le parole "regolarmente registrato";
3. Di dare atto, pertanto, che il nuovo testo del citato c. 2, conseguente alle rettifiche di cui al precedente punto, risulta essere il seguente:
"Sono assimilate all'abitazione principale le unità immobiliari, e relative pertinenze nella misura massima di un'unità per ciascuna delle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, concesse in comodato, con atto regolarmente registrato, dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che la utilizzano come abitazione principale, prevedendo che l'agevolazione operi o limitatamente alla quota di rendita risultante in catasto non eccedente il valore di euro 500 oppure nel solo caso in cui il comodatario appartenga a un nucleo familiare con ISEE non superiore a 15.000 euro annui.";
4. Di dare atto che il regolamento comunale per la disciplina dell'Imposta Unica Comunale, nel testo risultante dalle rettifiche di cui al precedente punto 3, entra in vigore il 1° gennaio 2014, ai sensi del combinato disposto di cui all'articolo 52, comma 2, del D.Lgs. n. 446/1997 e dell'articolo 53, comma 16, della legge n. 388/2000;
5. Di trasmettere telematicamente la presente deliberazione al Ministero dell'Economia e delle Finanze per il tramite del portale www.portalefederalismofiscale.gov.it entro 30 giorni dalla data di esecutività e comunque entro 30 giorni dal termine ultimo di approvazione del bilancio, ai sensi dell'articolo 13, comma 15, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 2011 (L. n. 214/2011);

IL CONSIGLIO COMUNALE

Inoltre;

Su conforme proposta del presidente;

Stante l'urgenza di provvedere in merito
Con votazione separata unanime, resa per alzata di mano

DELIBERA

Di dichiarare così come dichiara, la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, 4° comma del TUEL approvato con D.Lgs. 18.8.2000, n.267.

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to **M. COLAIEZZI**

IL PRESIDENTE
F.to **I. COCCIOLA**

IL CONSIGLIERE ANZIANO
F.to. **T. COLETTI**

La presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio on line del Comune di Ortona e vi rimarrà per 15 giorni interi e consecutivi.

Ortona, 15 ottobre 2014

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to **M. COLAIEZZI**

La suetesa deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile.

Ortona, 15 ottobre 2014

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to **M. COLAIEZZI**